

**POLICY DI GRUPPO
WHISTLEBLOWING**



Indice

1. PREMESSA e SCOPO	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. DESTINATARI	5
4. COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO	5
5. RUOLI E RESPONSABILITA'	5
6. SEGNALAZIONE DI UN COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO	6
7. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
8. SEGNALAZIONI RIFERITE AI RESPONSABILI WHISTLEBLOWING	8
9. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE	8
10. PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI	8



1. PREMESSA ESCOPO

Azimut Holding S.p.A. (di seguito "AZH") è dal luglio 2004 società quotata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede sociale in Milano. La società è la capogruppo dell'omonimo Gruppo (di seguito anche "Gruppo Azimut" o "Gruppo") specializzato nella promozione, gestione e distribuzione di prodotti e servizi finanziari.

Azimut Holding S.p.A., in qualità di capogruppo, nello svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di corporate governance; per questa ragione AZH riconosce l'importanza di avere, all'interno del Gruppo, una normativa interna che disciplini la Segnalazione¹ di Comportamenti Illegittimi (come *infra* definiti) da parte dei Dipendenti (la "Whistleblowing Policy" o "Policy"). La presente Policy definisce pertanto adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle Segnalazioni di Comportamenti Illegittimi all'interno del Gruppo.

Lo scopo della presente Policy è quello di garantire un ambiente di lavoro in cui i Dipendenti possano segnalare Comportamenti Illegittimi posti in essere all'interno del Gruppo.

La presente Policy ha contenuto normativo e valore di strumento operativo per tutte le Società del Gruppo Azimut.

Ogni modifica e aggiornamento della Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione di AZH.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente policy è stata predisposta tenendo in considerazione dei servizi e delle attività prestate dal Gruppo nonché del vigente contesto normativo e regolamentare di riferimento. Si riportano di seguito le principali disposizioni di riferimento:

- gli articoli 4-undecies¹ e 4-duodecies² del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (di seguito "Testo Unico della Finanza" o "TUF");
- il Regolamento UE n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato;
- l'articolo 48 del Decreto Legislativo 231/07, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 90/2017, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;
- l'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati (PRIIPS);

¹ Modificato dall'art. 2 del D.Lgs n.68/2018; Sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

² Modificato dall'art. 1 del D.Lgs n.107/2018; Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza.



- il Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti;
- l'articolo 39 del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF;
- l'articolo 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 relativo alla protezione dei dati personali.

3. DESTINATARI

La presente Policy è destinata a tutte le Società del Gruppo e si applica a tutti i dipendenti, ai membri degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo ed ai collaboratori (es. Consulenti Finanziari) anche occasionali del Gruppo (collettivamente, i "Dipendenti"). La stessa deve, inoltre, essere comunicata a qualsiasi persona che presta servizi per il Gruppo, inclusi i consulenti e i fornitori di servizi legati al Gruppo in base ad un contratto.

4. COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO

Per Comportamento Illegittimo si intende qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio al Gruppo e/o ai suoi Dipendenti e che:

- sia illecita, scorretta o immorale;
- violi le disposizioni normative e regolamentari (es. DLgs 231/01); o
- non sia conforme alle normative interne (es. Codice Etico).

A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcune fattispecie di irregolarità che potrebbero essere oggetto di segnalazione:

- percepire o dare indebitamente denaro o altre utilità a consulenti fornitori;
- compiere attività disoneste o ingannevoli;
- falsificare dati e/o informazioni relative alla clientela.

5. RUOLI E RESPONSABILITA'

Affinché il sistema di segnalazione risulti efficace AZH ritiene adottare un modello "dualistico" di soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle eventuali segnalazioni, garantendo che gli stessi:

- non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale Segnalato;
- non siano essi stessi i presunti responsabili della violazione;
- non abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione, tali da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
- abbiano l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante.



AZH istituisce quindi con la presente Policy la figura dei “Responsabili dei sistemi interni di segnalazione” (di seguito Responsabili Whistleblowing), i quali assicurano il corretto svolgimento del procedimento e, dopo aver effettuato i necessari approfondimenti, provvedono ad informare direttamente, se necessario, per supporto e competenza specialistica in base alla materia oggetto della Segnalazione, una o più delle seguenti figure all’interno del Gruppo (salvo che la figura stessa sia l’oggetto della Segnalazione):

- Lo/Gli Amministratori Delegati;
- il responsabile delle Risorse Umane;
-
- il Presidente del Comitato Controlli e Rischi;
- il Presidente dell’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231 del 2001.

I Responsabili Whistleblowing riportano periodicamente al Consiglio di Amministrazione di AZH sul corretto funzionamento del sistema di whistleblowing e danno una informativa dell’attività effettuata. Qualora si rilevino mancanze giudicate gravi i Responsabili Whistleblowing richiederanno una convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione di AZH per discutere degli opportuni interventi.

I Responsabili Whistleblowing sono individuati nelle persone del Responsabile Internal Audit della società che presta il servizio di supporto al controllo (i.e. Attualmente Azimut Capital Management SGR S.p.A.) e nel Presidente dell’Organo di Controllo (Collegio Sindacale) di AZH, adottando quindi il modello “dualistico” sopra indicato di controllo sull’efficacia del sistema e di valutazione delle eventuali segnalazioni ricevute. In caso di disaccordo gli stessi dovranno rivolgersi, quale terza parte indipendente, al Presidente dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, per l’esame del caso.

6. SEGNALAZIONE DI UN COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO

Nel caso in cui un Dipendente abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un Comportamento Illegittimo, è tenuto ad effettuare una segnalazione, seguendo le modalità di seguito descritte.

Nel caso in cui un Dipendente abbia dei dubbi in merito alla classificazione di una condotta quale legittima o meno, ne potrà parlare informalmente con un Responsabile Whistleblowing per la valutazione del caso.



7. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per garantire il rispetto dei principi precedentemente enunciati nel processo di segnalazione, AZH ha adottato uno specifico Tool informatico, web based (quindi accessibile tramite Internet), denominato "Company Protection".

L'indirizzo web, User ID e password "universale" di accesso per accedere al servizio, uguale per tutti i soggetti interessati dalla presente Policy, saranno oggetto di specifica informativa e di volta in volta disponibili nella bacheca aziendale o c/o la Direzione Risorse Umane. L'istituzione della presente Policy nonché le eventuali modifiche saranno pubblicati sul sito internet della società.

Il login può avvenire da qualsiasi PC, indipendentemente dal luogo in cui il Segnalante si trova. L'applicativo permette al Segnalante di effettuare la Segnalazione in forma anonima e permette allo stesso un dialogo diretto tramite una chat con i Responsabili Whistleblowing. Il Segnalante accede a Company Protection e dopo aver effettuato la Segnalazione ottiene un codice personale univoco relativo alla Segnalazione stessa che dovrà essere utilizzato per ricevere aggiornamenti sulla Segnalazione nonché aggiungere nuove informazioni. Nell'effettuare la Segnalazione, il Segnalante può decidere se rivelare o meno la propria identità. Qualora decidesse di non rivelarla, il Tool permette l'assoluto anonimato.

Il Segnalante compila la pagina web con le informazioni richieste: è possibile corredare la Segnalazione anche con eventuali allegati.

I Responsabili Whistleblowing, ricevuto l'avviso della presenza di una nuova Segnalazione, accedendo al sito di Company Protection, visualizzano le Segnalazioni inserite. Se la Segnalazione non è pertinente, i Responsabili Whistleblowing, non ne tengono conto e informano via chat il Segnalante che non proseguirà nell'iter di approfondimento delle informazioni. Se la Segnalazione riporta una presunta irregolarità/violazione, i Responsabili Whistleblowing procedono all'accertamento di merito.

Se a seguito degli accertamenti effettuati la Segnalazione risulta fondata, i Responsabili Whistleblowing comunicheranno l'accaduto, alla prima occasione utile, al Consiglio di Amministrazione di AZH e al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231 del 2001, che deciderà i relativi provvedimenti disciplinari a carico del Segnalato, interessando eventualmente il Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo presso la quale il Segnalato opera qualora non vi fossero strutture o enti all'uopo preposti.



8. SEGNALAZIONI RIFERITE AI RESPONSABILI WHISTLEBLOWING

Qualora il Segnalato coincida con uno dei Responsabili Whistleblowing, la Segnalazione deve essere tempestivamente portata all'attenzione degli Amministratori Delegati che, con la collaborazione del Responsabile Whistleblowing non oggetto della Segnalazione, dopo le necessarie verifiche e approfondimenti, riferiranno dell'accaduto alla prima riunione utile al Consiglio di Amministrazione di AZH nonché al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231 del 2001.

9. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Il Segnalante, qualora rivelasse la sua identità, non subirà condotte ritorsive o discriminatorie per aver effettuato la Segnalazione. Il Segnalante ha il diritto di chiedere il trasferimento in altro ufficio e, il Gruppo garantisce, laddove ragionevolmente possibile e pertinente al caso in specie, il soddisfacimento di detta richiesta.

Il Gruppo garantisce l'anonimato del Segnalante. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova infatti applicazione con riguardo all'identità del Segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Policy.

10. PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale. Tale documentazione deve essere archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti all'interno del Gruppo sulla classificazione e trattamento delle informazioni ed in conformità alla normativa e regolamentazione in vigore. Tale documentazione deve essere archiviata a cura dei Responsabili Whistleblowing e deve essere accessibile solo a quest'ultimi o a personale specialistico espressamente incaricato.